



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 13 luglio 2023
(OR. en)**

2023/0144 (COD)

PE-CONS 32/23

**POLCOM 105
COEST 349
CODEC 1038**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano
le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di
Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Moldova, dall'altra

REGOLAMENTO (UE) 2023/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano
le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova
a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio², il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

² Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, p. 1).

- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell'allegato XV dell'accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.
- (4) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendono dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dall'utilizzo delle infrastrutture ucraine, che sono attualmente in larga misura indisponibili. In tali difficili circostanze e per attenuare l'impatto negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'economia della Repubblica di Moldova, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ scade il 24 luglio 2023.
- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; e ii) la sospensione di tutti i contingenti tariffari e i dazi all'importazione. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

¹ Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6).

- (8) Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, come pure alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.
- (9) La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti dette condizioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento.

- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei principi generali seguenti: il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o tali principi generali.
- (11) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (12) Previa valutazione della Commissione, della durata di tre mesi, basata sul monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e da avviarsi su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento.
- (14) Considerata la situazione economica nella Repubblica di Moldova e in previsione della scadenza, fissata per il 24 luglio 2023, del regolamento (UE) 2022/1279, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il 25 luglio 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:

- a) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova senza alcun dazio doganale;
- b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;

- b) l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; e
- c) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la richiesta dello Stato membro è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4
Salvaguardia accelerata

1. Qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante l'adozione di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione per prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, lettera a).

Ogni due mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati del monitoraggio periodico.

3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali. Tale valutazione è avviata:
- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova *prima facie* di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 1; o
 - b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono sufficienti elementi di prova *prima facie* a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma è conclusa entro tre mesi dal suo avvio,

4. Nello svolgere la valutazione di cui paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; e

- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
6. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, può applicare le misure preventive che ritiene necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 5.

¹ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

Articolo 5
Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6
Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nella Repubblica di Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2023.

Esso si applica fino al 24 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
